



\1zsd

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

(Città metropolitana di Roma Capitale)

SERVIZIO 4 – LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

SEZIONE AMBIENTE

P. LE P. GUGLIELMOTTI, 7 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM) - tel. 0766 590 811/812
PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it; E-mail: ufficioambiente@comune.civitavecchia.rm.it;

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SERVIZIO BIENNALE DI TRASPORTO A CONFERIMENTO FINALE PRESSO IMPIANTO DI RECUPERO AUTORIZZATO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA (F.O.U.) DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE E.E.R 20.01.08 E CODICE E.E.R 20.02.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Art.1

Oggetto e Durata del Servizio

L'appalto ha per oggetto il trasporto a conferimento finale presso impianto di recupero autorizzato della Frazione Organica Umida (**F.O.U.) C.E.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense)**, qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essi presente proveniente dalla raccolta 'porta a porta' dei rifiuti solidi urbani differenziati prodotti nel Comune di Civitavecchia, conferiti dai cittadini negli appositi mastelli individuali e/o nei carrellati condominiali/commerciali, effettuata dalla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (gestore dei servizi di igiene urbana), e della Frazione Organica Umida (**F.O.U.) C.E.E.R. 20.02.01 (rifiuti biodegradabili da potature, sfalci e scarti del giardino)** proveniente dalla raccolta dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Civitavecchia effettuata, dietro prenotazione da parte dei singoli utenti, dalla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (gestore dei servizi di igiene urbana) nonché conferiti direttamente dai cittadini presso l'Ecocentro comunale sito in Via Alfio Flores, in zona industriale, gestito dalla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (gestore dei servizi di igiene urbana);

Il contratto avrà la **durata di 24 (ventiquattro) mesi**, decorrenti dalla data di stipula del contratto di servizio (o della consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore) e potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento / contabilizzazione dell'importo oggetto di contratto.

Il servizio, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., può essere attivato, per motivi di urgenza, prima della stipula del contratto, mediante consegna anticipata e redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio nei modi e alle condizioni previste

dalla vigente normativa. E' vietato il rinnovo tacito.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le fasi di aggiudicazione della nuova gara di appalto e conseguente affidamento del servizio, l'Impresa aggiudicataria dovrà garantire l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione da parte dell'impresa subentrante, e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo appalto.

Si precisa che le quantità dei rifiuti oggetto del presente Capitolato potranno diminuire o aumentare in relazione all'eventuale diminuzione o progressiva implementazione della raccolta dei rifiuti urbani differenziati nel Comune di Civitavecchia.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la Stazione Appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati dalle seguenti norme e dalle disposizioni contenute negli atti sottoelencati:

- D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. n. 2440/1923 e successive modifiche ed integrazioni;
- R.D. n. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;
- il presente Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati;
- Bando di Gara;
- Codice Civile ed altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- Deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Legge n. 123/2007;
- D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- DM 01/04/1998 n.148;
- Legge Regione Lazio n. 27/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. Ambiente del 13/02/2014;

Articolo 3

Descrizione e Importo del Servizio

La tipologia dei rifiuti da conferire e trasportare è:

- Frazione Organica Umida (F.O.U.) rifiuto biodegradabile **C.E.E.R. 20.01.08** per un **quantitativo annuo stimato di 5.700 tonnellate**, basato sul dato storico dell'anno 2022;
- Frazione Organica Umida (F.O.U.) rifiuto biodegradabile **C.E.E.R. 20.02.01** per un **quantitativo annuo stimato di 200 tonnellate**, basato sul dato storico dell'anno 2022;

Tali quantitativi sono stimati sulla scorta dei dati storici dell'anno 2022 e non vincolanti e per il loro mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre la fornitura oggetto di contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai medesimi termini e condizioni contrattuali

Per quanto riguarda la Frazione Organica Umida **C.E.E.R 20.01.08** (rifiuto biodegradabile da

cucine emense) la Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (gestore dei servizi di igiene urbana) e/o il Comune, metterà a disposizione idonei spazi, presso aree del territorio comunale nella propria disponibilità. Attualmente l'area posta nella disponibilità dell'Ente è ubicata presso la Stazione di trasbordo sita in Via delle Vigne, presso la quale l'aggiudicatario dovrà fornire e posizionare un numero adeguato di cassoni 'scarrabili' a tenuta stagna e con chiusura del cielo, rispondenti alle norme vigenti, per il successivo carico sui mezzi (a propria cura) e trasporto a conferimento presso impianto di recupero autorizzato. Si precisa che la distanza tra il bordo superiore delle sponde degli 'scarrabili' che saranno posizionati ed il piano di calpestio non dovrà essere superiore a 1,5 mt.

Per quanto riguarda la Frazione Organica Umida **C.E.E.R. 20.02.01** (rifiuti biodegradabili da potature, sfalci e scarti del giardino) la Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (gestore dei servizi di igiene urbana) e/o il Comune, metterà a disposizione idonei spazi presso l'Ecocentro comunale, sito nella zona industriale, Via Alfio Flores, (tale localizzazione potrà eventualmente variare nel corso dell'appalto), nel quale l'aggiudicatario dovrà fornire e posizionare un numero adeguato di cassoni 'scarrabili' o *press – container* per il successivo carico sui mezzi (a propria cura) e trasporto a conferimento finale presso impianto di recupero autorizzato.

Nel corso di validità del contratto sarà consentito l'utilizzo di impianto/i diversi da quelli indicati in sede di offerta esclusivamente per motivi di forza maggiore non riferibili ad eventuali aumenti delle tariffe di accesso. Qualora fosse necessario variare l'impianto di conferimento finale, la sostituzione dovrà essere autorizzata dalla Stazione Appaltante e non dovrà comportare oneri aggiuntivi.

L'Importo complessivo biennale posto a base di gara è pari a € **2.555.737,50 oltre IVA** (compresi i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi), così suddiviso:

- a) **importo del servizio soggetto a ribasso € 2.505.625,00 oltre IVA**, di cui € **134.596,80** per costi della manodopera (*ex art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.*) per l'espletamento del Servizio (preventivati dalla Stazione Appaltante);
- b) **importo dei costi della sicurezza** necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi € **50.112,50 oltre IVA non soggetti a ribasso**;

Gli importi sopradescritti derivano dal seguente calcolo:

| C.E.E.R | DESCRIZIONE | QUANTITATIVI da trasportare a conferimento (Tonnellate/anno) | Corrispettivo unitario (€/tonnellata) | Importo annuo |
|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------|
| CEER 20.01.08 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 5.700 tonnellate | € 215,63 | € 1.229.062,50 |
| CEER 20.02.01 | Rifiuti biodegradabili | 200 tonnellate | € 118,75 | € 23.750,00 |
| IMPORTO TOTALE ANNUO | | | | € 1.252.812,50 |
| ONERI DELLA SICUREZZA 2 % | | | | € 25.056,25 |
| IMPORTO TOTALE ANNUO COMPRESO ONERI SICUREZZA | | | | € 1.277.868,75 |
| TOTALE APPALTO BIENNALE (ANNI 2) | | | | € 2.555.737,50 |

Articolo 4

Carattere del servizio pubblico dell'appalto e obbligo di continuità

I servizi contemplati nel presente Capitolato costituiscono attività di pubblico interesse così come disposto dall'art. 178 del D.lgs. n. 152/2016 e s.m.i.

Pertanto in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12/06/1990 n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore e, di conseguenza, saranno sanzionabili ai sensi del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'appaltatore quali, a titolo diesempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso

Articolo 5

Modalità di esecuzione del servizio

L'impianto e/o gli impianti che ricevono il rifiuto organico devono essere autorizzati per gli specifici codici C.E.E.R 20.01.08 e C.E.E.R 20.02.01 con le seguenti modalità alternative:

- Autorizzazione semplificata art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/13;
- Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

L'impianto e/o gli impianti dovranno garantire l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne che per le domeniche e per gli altri giorni festivi, garantendo una fascia oraria minima continuata al giorno. I suddetti orari saranno comunicati alla Stazione Appaltante e alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (gestore dei servizi di igiene urbana).

Ogni carico e trasporto a conferimento presso impianto di recupero autorizzato, a cura e spesa dell'appaltatore, sarà accompagnato da idoneo documento denominato ' **formulario di identificazione rifiuto** ' (F.I.R.), e, come previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti, al momento dell'accesso presso l'impianto di destinazione sarà registrato tramite pesatura.

La IV ^ (quarta) copia di tale documento (F.I.R.) - timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di destinazione, completo di indicazione relativa al peso registrato a destino e riportante, al punto 1 ed al punto 9 del medesimo formulario, il timbro e la sigla della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l (gestore dei servizi di igiene urbana) in qualità di detentore - dovrà essere consegnato in ORIGINALE alla Stazione Appaltante al fine della verifica delle quantità contabilizzate e riportate in fattura e per la successiva liquidazione del corrispettivo riferito al mese di servizio effettuato. **Successivamente** alla suddetta verifica **la Stazione Appaltante consegnerà le medesime IV copie in originale alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l** (gestore dei servizi di igiene urbana) al fine della regolare acquisizione agli atti della Società medesima per le opportune e conseguenti verifiche ed attività di competenza sulle piattaforme informatiche (ORSO – MUD – ISPRA, etc.).

Eventuali interruzioni o sospensioni del servizio di raccolta dei rifiuti, indipendentemente dalla causa, non daranno all'Impresa Appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi supplementari od integrativi di sorta.

L'Impresa Appaltatrice svolgerà le operazioni di carico (dei cassoni) e di trasporto ad impianto di

conferimento a recupero della Frazione Organica Umida (F.O.U.) biodegradabile, raccolta dalla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l (gestore dei servizi di igiene urbana), nel rispetto della normativa in vigore e secondo le prescrizioni autorizzative.

Le operazioni di carico dei cassoni sui mezzi di trasporto da parte dell'Impresa Appaltatrice, per il successivo avvio all'impianto di conferimento a recupero della Frazione Organica Umida **C.E.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense)** raccolta dalla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l (gestore dei servizi di igiene urbana), dovranno essere effettuate entro le 24 (ventiquattro) ore dall'esecuzione delle operazioni di raccolta dei rifiuti da parte della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l (gestore dei servizi di igiene urbana); la medesima Società municipalizzata procederà per tanto ad effettuare la relativa comunicazione all'appaltatore.

Le operazioni di carico dei cassoni siti presso l'Ecocentro comunale di Via Alfio Flores, al fine dell'avvio a trasporto a recupero presso impianto autorizzato a cura dell'Impresa Appaltatrice, della Frazione Organica Umida **C.E.R. 20.02.01 (rifiuti biodegradabili da potature, sfalci e scarti del giardino)**, dovranno essere effettuate entro l'orario che sarà comunicato dalla Società municipalizzata e nei giorni dal Lunedì a Sabato. Il numero dei cassoni da posizionare presso l'Ecocentro comunale dovrà essere concordato preventivamente con il referente incaricato della municipalizzata Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.

Per l'esecuzione delle operazioni di carico dei cassoni sui mezzi di trasporto e il successivo avvio a conferimento presso impianto di recupero autorizzato, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere con propri veicoli, comprensivi del conducente.

L'Impresa Appaltatrice dovrà rendersi disponibile ad effettuare il servizio oggetto d'appalto anche nel caso in cui la Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l abbia esigenza di effettuare il servizio di raccolta durante giorni festivi (nel caso di festività infrasettimanali), previa comunicazione anche verbale, resa in tempi congrui per l'organizzazione del servizio stesso; in nessun caso l'Impresa Appaltatrice avrà diritto di richiedere variazione del prezzo unitario offerto o altri indennizzi.

L'Impresa Appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero congruo di mezzi (motrici e cassoni scarrabili, compreso di autisti), nel rispetto del programma settimanale di massima, che sarà trasmesso dalla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., di norma entro il giovedì di ogni settimana, e valido per la settimana successiva, ove saranno altresì indicati gli orari in cui dovranno essere messi a disposizione i mezzi presso i siti indicati dal gestore dei servizi di igiene urbana.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei veicoli e dei cassoni adibiti al trasporto dei rifiuti, così da mantenere i veicoli in perfetto ordine di pulizia e di igiene.

Il conferimento dei rifiuti nei cassoni scarrabili resta a carico della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (gestore dei servizi di igiene urbana), mentre il carico dei cassoni sui mezzi di trasporto resta a carico dell'Impresa Appaltatrice

La permanenza di mezzi e/o attrezzature dell'affidataria all'interno delle sedi / aree della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., rimane sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa Appaltatrice, significando che la suddetta Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. e la Stazione Appaltante non risponderanno in alcun caso di furti e/o danneggiamenti che dovessero verificarsi.

L'Impresa Appaltatrice, fermo restando il possesso delle categorie di iscrizione all'Albo richieste, dovrà mettere a disposizione per ciascuna giornata di raccolta:

- **per i rifiuti biodegradabili C.E.E.R. 20.01.08**, un numero congruo di cassoni scarrabili, preferibilmente da circa 20 mc., rispondenti alle norme vigenti, per le operazioni di carico

sui mezzi (a propria cura) e trasporto a conferimento finale presso impianto autorizzato, concordando comunque il numero dei cassoni occorrenti preventivamente con il referente incaricato della medesima Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l (gestore dei servizi di igiene urbana);

- **per i rifiuti biodegradabili C.E.E.R. 20.02.01**, un congruo numero di cassoni scarrabili (preferenzialmente *press – container*), rispondenti alle norme vigenti, adeguati alle operazioni di carico sui mezzi (a propria cura) e trasporto a conferimento finale presso impianto autorizzato, concordando, comunque, preventivamente il numero con il referente incaricato della medesima Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. (gestore dei servizi di igiene urbana).

Si precisa che il numero dei cassoni richiesti per ciascuna giornata di raccolta potrà subire variazioni in aumento o diminuzione, nel corso della durata dell'appalto, in funzione dei quantitativi di rifiuti organici della raccolta differenziata 'porta a porta' prodotti nel Comune, senza che la Impresa Appaltatrice possa nulla eccepire e /o pretendere in merito.

Tutti i cassoni che verranno utilizzati nel presente appalto dovranno essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti organici e l'adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei mezzi, che restano a cura dell'Impresa Appaltatrice, e rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente capitolato.

Il trasporto dovrà avvenire mediante automezzi (compresi di conducente) con attrezzatura *lift* per il carico di cassoni 'scarrabili', ed eventuali rimorchi adatti al trasporto di un ulteriore cassone 'scarrabile'.

I cassoni 'scarrabili' per la Frazione Organica Umida C.E.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense) dovranno essere a tenuta stagna, per il contenimento di eventuale percolato, con un'altezza di carico da terra non superiore a 1,5 mt, per consentire lo scarico anche da automezzi costipatori da 5 mc, ed avere idonea copertura impermeabile superiore che impedisca la dispersione dei rifiuti.

L'aggiudicataria relativamente all'esecuzione del servizio dovrà assolvere ai seguenti obblighi:

- eseguire le operazioni previste nel presente appalto nel rispetto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, elaborato dalla municipalizzata comunale Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. in qualità di gestore dei siti di trasbordo e posizionamento dei cassoni scarrabili, contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 s.m.i., che è riportato in allegato e tra i documenti di gara;
- provvedere alla **pesata sia in entrata (tara) che in uscita (lordo), da riportarsi sul F.I.R., di ciascun carico di rifiuti biodegradabili C.E.E.R 20.01.08, in uscita dalla Stazione di Pesa e Trasbordo sita in Via delle Vigne** attualmente nella disponibilità della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l e gestita dalla Società medesima. Mentre, per quanto concerne **la frazione di rifiuti biodegradabili C.E.E.R 20.02.01, poiché l'Ecocentro comunale - sito dove è previsto siano posizionati i relativi cassoni - risulta sprovvisto di pesa, è ammesso sulla prima copia dei F.I.R. il quantitativo presunto;**
- consegnare alla Stazione Appaltante la IV ^ (quarta) copia in ORIGINALE del formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.), regolarmente compilato in ogni sua parte, ai sensi della vigente normativa in materia, riportante timbro e firma per accettazione del gestore dell'impianto e comprensivo di attestazione di pesatura rilasciata dall'impianto di conferimento finale autorizzato (peso registrato a destino), completo di indicazione relativa all'ora ed al giorno dello scarico. **Al punto 1 ed al punto 9 del medesimo formulario, dovrà risultare il timbro e la sigla della Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l (gestore dei servizi di igiene urbana) in qualità di detentore dei rifiuti** trasportati e conferiti ad impianto finale. La Stazione Appaltante, effettuate le dovute verifiche,

consegnerà le medesime IV copie in originale alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l (gestore dei servizi di igiene urbana), al fine della regolare acquisizione agli atti della Società medesima per le opportune e conseguenti verifiche di competenza. **La mancata e/o tardiva consegna del suddetto documento (F.I.R.) e/o la mancata e/o errata compilazione del medesimo comporterà** - fermo restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti per l'inosservanza di norme di legge contrattuale - **l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento anche in acconto, del rifiuto prelevato c/o il territorio del Comune di Civitavecchia;**

- espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trasporto e conferimento a recupero dei rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio. (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e del codice della strada, le norme indicate nelle autorizzazioni conto terzi rilasciate dall'Ufficio della MCTC competente per territorio. Il Comune di Civitavecchia declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti non vengano trasportati e smaltiti secondo le norme di legge;
- mantenere, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento;
- produrre al Comune, con cadenza trimestrale, un report generale sulla gestione effettuata, con i dati sulle quantità conferite divise per codici C.E.E.R, e quant'altro ritenuto utile per una corretta informazione.

Articolo 6

Criteria minimi ambientali e di Qualità

Tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri, dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal D.M. Ambiente del 13/02/2014 e di ogni altra normativa vigente in materia, nonché di qualità.

In particolare (punto 4.2 del D.M.) i concorrenti dovranno *“disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali”*. In particolare il personale dedicato all'esecuzione del servizio, in relazione alla peculiarità dei ruoli, deve essere specificamente formato in merito a:

- normativa pertinente;
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente;
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- modalità di conservazione dei documenti;
- metodi di acquisizione e gestione dati;
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

I concorrenti dovranno altresì avere la capacità di eseguire il contratto di servizio *de quo* con il minor impatto possibile sull'ambiente, attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente). I concorrenti dovranno anche essere in possesso della certificazione sulla gestione della qualità aziendale norma ISO 9001.

Articolo 7

Obblighi e responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati

- all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipula del contratto.
 4. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'Impresa Appaltatrice, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, la Stazione Appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
 5. L'esecutore del contratto dovrà svolgere quanto indicato nel presente Capitolato assicurando gli standard di qualità e rispetto dell'ambiente previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. Le spettanze a favore dell'Impresa Appaltatrice, saranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle *“Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*.

Trattandosi di **appalto a misura** sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato. All'Impresa Appaltatrice sarà pagato, per l'esecuzione del servizio, un corrispettivo mensile posticipato, pari al prodotto del quantitativo mensile (ton.) di rifiuto trasportato e conferito ad impianto finale, moltiplicato per il corrispondente importo unitario (€/ton.) di aggiudicazione per ciascuna delle due tipologie di rifiuti C.E.E.R 20.01.08 e C.E.E.R 20.02.01, al quale sarà aggiunto, in quota proporzionale, l'importo per oneri della sicurezza mensili maturati rispetto a quell'insieme complessivo dell'appalto ed oltre IVA di legge.

L'effettuazione dei pagamenti resta subordinata all'invio della fattura mensile del servizio espletato, nonché alla consegna alla Stazione Appaltante delle IV copie originali dei formulari (F.I.R.), relativi al mese di riferimento di esecuzione del servizio, regolarmente compilati in ogni loro parte ai sensi della vigente normativa in materia, riportanti timbro e firma del gestore dell'impianto per accettazione e comprensivi di attestazione di pesatura, rilasciata dall'impianto di conferimento finale autorizzato (peso registrato a destino), completi di indicazione relativa all'ora ed al giorno dello scarico. **Al punto 1 ed al punto 9 dei medesimi formulari, dovrà risultare il timbro e la sigla della Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l (gestore dei servizi di igiene urbana) in qualità di detentore per conto del comune dei rifiuti.** La fatturazione delle prestazioni effettuate dall'appaltatore sarà effettuata al Comune di Civitavecchia. Con il pagamento del corrispettivo, l'appaltatore si intenderà compensato, da parte del Comune, di qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale D'Oneri, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo sarà pagato dal Comune all' Impresa Appaltatrice in **rate mensili posticipate entro 60 (sessanta) giorni fine mese** da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo del Comune, previo accertamento da parte del Comune, della prestazione effettuata, in termini di quantità contabilizzata rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento è comunque subordinato:

- alla verifica della regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'appaltatore;
- alla verifica di insussistenza d'inadempimenti, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di versamento, a seguito di notifica di cartelle esattoriali accertati dall'agenzia delle entrate ex

art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602/73 *“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”* e del D.M. 18/01/2008, n. 40 *“Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 *“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*.

L’eventuale ritardato pagamento da parte del Comune delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere in capo all’appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

Le penalità applicate in caso di disservizi saranno stornate mediante nota d’accredito dalla fattura relativa ai servizi prestati nel periodo in cui i disservizi si sono verificati.

Non si darà seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune, risulteranno non svolti.

Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo.

Non è configurabile l’inadempimento né la mora del Comune, qualora il procedimento contabile che porta all’emissione dei mandati di pagamento questi non abbia avuto seguito per ragioni imputabili esclusivamente all’appaltatore.

Si precisa che, in base alla vigente normativa *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* della Legge n. 136/10 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell’art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (*“obbligo di tracciabilità”*), o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge n. 136/10 e s.m.i., l’Impresa Appaltatrice assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell’appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L’Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere *“a valle”* con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell’art.3 della L.136/10 e s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa.

L’Impresa Appaltatrice si obbliga a consentire al Comune di verificare che tali contratti *“a valle”* contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.

L’Impresa Appaltatrice o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della legge n. 136/10 e s.m.i., procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).

L' Impresa Appaltatrice si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7(sette) giorni dall'accensione e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, della L..136/10 s.m.i.).

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall' Impresa Appaltatrice al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Il prezzo di aggiudicazione del servizio si intende fisso e invariabile e non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 c.c., salvo in caso di sopravvenute esigenze della Amministrazione Comunale durante lo svolgimento dell'appalto.

Articolo 9

Clausole penali

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

In caso di ritardo o di inadempimento contrattuale, il Comune può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec-mail e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 10

Verifiche e Controlli

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvederà ad effettuare le dovute verifiche sull'esatta osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente capitolato, effettuando, se ritenuto utile, anche visite alla struttura di conferimento.

I controlli, che potrebbero anche non essere soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio, avverranno in contraddittorio con il personale dell'Impresa Appaltatrice, ed ogni rilievo sarà contestato per iscritto; per la funzionalità dei controlli l'aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Articolo 11

Recesso unilaterale dal contratto

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite

(art 109, comma 1, D.lgs. 50/2016 s.m.i.).

1. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D.lgs. 50/2016 s.m.i.).

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.lgs. 50/2016 s.m.i.).

Articolo 12

Risoluzione del contratto

1. Il Comune, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.lgs. 50/2016 s.m.i., può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i.: sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 D.lgs. 50/2016 s.m.i.; sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.lgs. 50/2016 s.m.i.: sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.lgs. 50/2016 s.m.i., e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D.lgs. 50/2016 s.m.i.);
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (art. 108 comma 1 D.lgs. 50/2016 s.m.i.).

2. La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.lgs. 50/2016 s.m.i.), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

1. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 s.m.i.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 13

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, il Comune potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3, senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 14

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante (art.106, comma 11, D.lgs. 50/2016 s.m.i.).

Articolo 15

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso il Comune derivanti dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità al Comune, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune medesimo.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile al Comune ove questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso il Comune, a cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 16

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 pubblici (D.lgs. 50/2016 s.m.i.).

2. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, commi 7 e seguenti, del codice dei contratti (D.lgs. 50/2016 s.m.i.).

Articolo 17

Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza, Garanzia Definitiva e polizza assicurativa RCT

L' Impresa Appaltatrice è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Impresa Appaltatrice dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico-finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Comune, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dalla legge: "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*".

Eventuali sanzioni amministrative comminate al Comune a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Impresa Appaltatrice saranno addebitate all'Impresa Appaltatrice medesima che sarà pertanto da ritenersi unica responsabile di quanto prima.

L' Impresa Appaltatrice dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nell'esecuzione del servizio le imprese sono obbligate ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'Impresa Appaltatrice, la quale ne è la sola responsabile.

In materia di sicurezza sul lavoro, l'Impresa Appaltatrice è tenuta all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.lgs.81/2008 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e s.m.i.

Nel caso di affidamento a raggruppamento di imprese, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

L'Impresa sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante né a titolo di risarcimento dei danni né per cessione del credito.

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 *“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”*: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e, per quanto riguarda i tesserini, esposti in modo visibile.

Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, la Stazione Appaltante si vedrà costretta ad applicare le penali previste dall'art. 24 del presente Capitolato.

L'Impresa Appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell'appalto: a) dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi; b) dovrà provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi in materia e dai contratti collettivi; c) provvedere a formare il personale in servizio.

L'Impresa Appaltatrice deve mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio.

L'Impresa Appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità nei casi di sinistri, infortuni o danni subiti da cose o persone tanto della Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l che di terzi o suoi dipendenti.

E' obbligo dell'aggiudicataria produrre prima della stipula del contratto una garanzia, denominata

“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e nei termini di cui all’art 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

E’ altresì obbligo dell’aggiudicatario produrre prima della stipula del contratto adeguata polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio per una somma assicurata pari ad almeno Euro 3.000.000,00 (tre milioni).

Articolo 18

Disposizioni a tutela del lavoro

1. L’Impresa Appaltatrice è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso.
2. Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune ha il diritto di valersi della cauzione nei limiti dell’importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

Articolo 19

Personale dell’Appaltatore

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza delle prestazioni da eseguire.

L’Impresa Appaltatrice dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori incaricati di effettuare il servizio oggetto dell’appalto, comunicando al Comune di Civitavecchia ed alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l (gestore dei servizi di igiene urbana), prima dell’inizio del servizio, i dati anagrafici degli stessi, l’inquadramento ed il relativo numero di iscrizione all’INPS/INAIL, avendo cura di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni.

Tutti i dipendenti dell’Impresa Appaltatrice sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dall’ Impresa Appaltatrice e le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti, nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l’Impresa Appaltatrice non provvederà in merito.

Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, l’Impresa Appaltatrice è tenuta:

- ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i servizi;
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori (Documento di Valutazione dei Rischi), che tenga conto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze elaborato dalla municipalizzata comunale (Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l), in qualità di gestore dei siti di trasbordo e di coordinatrice del posizionamento dei cassoni scarrabili, e contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, che è riportato in allegato e tra i documenti di gara;
- al rispetto delle norme di sicurezza ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I contratti collettivi di lavoro e le relative norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative. Il Comune potrà espletare in ogni momento le verifiche ed i controlli del caso.

L'Impresa Appaltatrice, nel corso dell'esecuzione del presente appalto, potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Articolo 20

Autorizzazioni

L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad informare immediatamente il Comune ed anche la Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l (gestore dei servizi di igiene urbana) di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Impresa Appaltatrice il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica della situazione.

Articolo 21

Divieto di interruzione del servizio

Stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve essere assicurata continuità in virtù della repentina decomposizione a cui sono soggetti i rifiuti organici di che trattasi, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun motivo, salvo quelli dovuti a forza maggiore. In difetto, si darà luogo alla risoluzione contrattuale 'in danno' con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato all'Impresa Appaltatrice, salvo gli eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione comunale. Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990 per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore e, di conseguenza, saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Affidatario quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Articolo 22

Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 23

Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario e per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n.7/2013 recante "*Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici*" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della *Centrale Unica Committenza (C.U.C.) Consorzio 'I Castelli della Sapienza'*, Piazza Umberto Pilozzi n.9, 00038 Valmontone (RM), P.IVA 06532741003 nella fase di gara e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P. nella fase esecutiva;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- il titolare del trattamento nella fase di gara è la *Centrale Unica Committenza (C.U.C.) Consorzio 'I Castelli della Sapienza'*, Piazza Umberto Pilozzi n.9, 00038 Valmontone (RM), P.IVA 06532741003;
- il responsabile del trattamento è il Direttore della *Centrale Unica Committenza (C.U.C.) Consorzio 'I Castelli della Sapienza'*, Piazza Umberto Pilozzi n.9, 00038 Valmontone (RM), P.IVA 06532741003, nella fase di gara, mentre nella fase esecutiva per il Comune di Civitavecchia è l'Ing. Giulio Iorio con sede legale in 00053 Civitavecchia, Piazzale Pietro Guglielmotti, 7.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Capitolato D'Oneri, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

Articolo 24

Protocollo di legalità

2. La contraente Impresa Appaltatrice si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualunque modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

3. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,319-quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 25

Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2011 s.m.i. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 26

Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

